

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.

Prot.: SA.../ 982

Data 11-3-2020

Firmato da:
ROSSI MAURIZIO
Motivo:

Data: 11/03/2020 11:10:48

CONTRATTO

PER LA FORNITURA ANNUALE DI LIQUIDO DEODORIZZANTE E NOLEGGIO ANNUALE DEL
CANNONE NEBULIZZATORE PER L'IMPIANTO TMB DI BATTIPAGLIA (SA).

C.I.G. 82276095BB

La presente scrittura privata viene redatta e sottoscritta, il giorno 11/03/2020 presso la Sede Legale ed Amministrativa della «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione», tra:

ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE (con sede legale in Salerno, alla Via Sabato Visco, 20 - 84132 - P.Iva: 04773540655), in persona del Liquidatore Unico e Legale Rappresentante p.t., il Dr. Vincenzo PETROSINO,

(di seguito, anche "Committente")

e

COMECO AMBIENTE Srl (con sede in Busalla (Ge) - 16012 - alla Via Fontanelle, 12/B, P.I. 01552690990), in persona del Legale Rappresentante p.t., sig. Maurizio ROSSI

(di seguito, anche "Affidataria" e/o "Appaltatrice" e/o "Contraente")

*** **

Premesso che:

a) la «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione» è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, istituita dall'Ente Provincia di Salerno, socio unico, ai sensi della Legge del 26.02.2010 n° 26, ai fini della gestione ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno.

b) la Legge Regionale della Campania n. 14/2016, all'art. 40 comma 3, stabilisce che: «Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio

da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge»;

c) con Determinazione del Liquidatore n. 317 del 12.02.2020, veniva affidata alla ditta COMECO AMBIENTE Srl (P.I. 01552690990, con sede in Busalla (Ge) - 16012 - alla Via Fontanelle, 12/B) la fornitura annuale di liquido deodorizzante e il noleggio annuale del cannone nebulizzatore per l'impianto TMB di Battipaglia (Sa).

*** *** ***

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Premessa

La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2- Oggetto

Il contratto la fornitura annuale di liquido deodorizzante e il noleggio annuale del cannone nebulizzatore per l'impianto TMB di Battipaglia (Sa) per la somma complessiva di € 14.700,00 (quattordicimilasettecentoeuro/00) oltre Iva, come da offerta economica presentata (prot. SA/520 del 10.02.20) cui espressamente si rinvia.

Art. 3- Durata

La fornitura oggetto del contratto avrà la durata di n. 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Presente scrittura.

Art. 4- Corrispettivo e fatturazione

Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi delle specifiche prestazioni espletate e per il cui pagamento viene emessa e dovrà, altresì, indicare l'importo dovuto.

Il prezzo si intende compreso di tutti gli oneri (nessuno escluso) per l'erogazione della fornitura ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto.

L'affidataria pertanto non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali o rimborsi spese o qualsivoglia ulteriore tipo di provvidenza di alcun genere per aumento di costo dei materiali o per perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 5- Tempi di pagamento

Il pagamento avverrà su presentazione di fattura fiscalmente regolarizzata e sarà materialmente erogato entro 60 (sessanta) giorni D.F.F.M., fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via non esaustiva, il DURC).

In caso di contestazione della fornitura resa, il termine di cui sopra verrà interrotto per tutto il periodo

intercorrente tra la data di contestazione e quella in cui, a seguito di chiarimenti tra le parti (v. *seguente art. 12*), il Responsabile Unico del procedimento (*Dr. Angelo Garofalo*) rilasci attestato di regolare esecuzione della fornitura.

La committente non procederà alla liquidazione di alcun compenso all'affidataria, in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti di cui al successivo art. 10.

Art. 6- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità alla vigente normativa di settore.

Al fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice C.I.G. è il seguente:

82276095BB

Le fatture esibite dal contraente, secondo le modalità descritte, verranno pagate a mezzo bonifico bancario sull' I-BAN: IT73H0103083750000063170905.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei confronti del cessionario cui l'Affidataria dovesse eventualmente cedere il credito derivante dal presente contratto.

Art. 7- Spese contrattuali e IVA

Spese contrattuali, imposta di registro, bolli, diritti notarili, eventuali perizie, ecc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico dell'affidataria, la quale espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa.

Relativamente all'IVA, saranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i.

Al fini fiscali, si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata a seguito di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lettera "a", D.Lgs. 50/2016, assoggettato ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.86, n. 131.

Appare d'uopo evidenziare che la committente rientra nel nuovo applicativo del regime IVA c.d. "Split Payment" delineato dal D.L. del 24/06/2017, n. 50 convertito nella L. 96 del 21/06/2017 per cui, a partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse da tale data senza il rispetto di tale condizione non saranno accettate. Restano tuttavia escluse dall'applicazione dello "Split Payment" le operazioni soggette al regime di inversione contabile - "Reverse Charge". Fatte salve integrazioni e/o modifiche che potranno scaturire dal Decreto attuativo previsto dall'art. 1 comma 3 del D.L. 50/2017.

Art. 8- Divieto di subappalto

È fatto divieto all'affidataria di subappaltare o di cedere ad altri il materiale espletamento del contratto, pena la risoluzione.

L'affidataria espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa, in caso di risoluzione contrattuale per intervenuto subappalto a terzi.



Art. 9- Divieto di cessione del Contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo le ipotesi disciplinate nell'art. 106, co. 1, lettera "d", D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidataria espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa, in caso di declaratoria di nullità per cessione del contratto in violazione di quanto prescritto nel comma che precede.

Art. 10- Obblighi fiscali, contributivi, previdenziali e di sicurezza dell'Affidataria

L'affidataria si obbliga ad osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale, in vigore, con l'obbligo di applicazione degli stessi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, a prescindere dal fatto che l'affidataria stessa sia o meno aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'affidataria risponde del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la normativa vigente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativa a personale dipendente dell'affidataria, impiegato nell'esecuzione del contratto, la committente trattiene dalle somme spettanti all'affidataria per l'esecuzione del contratto l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi.

È a carico dell'Affidataria ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, fiscale e contabile) in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, esonerando la committente da qualsivoglia conseguenza.

Art. 11- Responsabilità dell'Affidataria

È a carico dell'affidataria ogni responsabilità civile e penale in caso di danni arrecati a terzi nonché alla committente, in dipendenza di manchevolezze dell'affidataria stessa e del suo personale.

Art. 12- Penali

La committente verifica la regolare esecuzione del contratto ed il corretto espletamento delle prestazioni da parte della ditta affidataria, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, ovvero, in mancanza, altro dipendente della committente, all'uopo incaricato in sostituzione.

L'affidataria è tenuta, per l'avvio dell'esecuzione del contratto e per il susseguente espletamento delle prestazioni in esso previste, a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla committente; in mancanza, la committente ha facoltà di procedere all'applicazione delle penali ovvero alla risoluzione del contratto, secondo quanto precisato nei commi successivi.

L'affidataria è tenuta a fornire alla committente tutta la documentazione e la collaborazione necessarie a consentire ogni tipo di controllo che la committente stessa intenda eseguire al fine di



verificare la corretta esecuzione del contratto.

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e/o dal presente contratto, la committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate e/o a far pervenire, entro il termine di 10 giorni lavorativi, le proprie giustificazioni.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'affidataria non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione delle penalità di seguito descritte.

In caso di mancato e/o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, non dipendente da cause di forza maggiore, la committente applicherà una penalità giornaliera pari all' 1% (*uno per cento*) del valore contrattuale.

La committente procederà al recupero della penale mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale, il Responsabile Unico del procedimento propone, al competente organo della committente, la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 13- Cause di risoluzione contrattuale

Il contratto si risolve nei casi e con le modalità disciplinati dall'art. 108, D.Lgs. 50/2016, nonché per le altre ragioni in sussistenza e/o sopravvenienza delle quali è prescritta la risoluzione dei contratti pubblici (*a titolo meramente esemplificativo e non tassativo: sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016; sopravvenienza di privative antimafia, violazione degli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; provvedimenti definitivi che dispongono l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II, D.Lgs. 6.9.2011 n. 159*).

È, altresì, motivo di risoluzione espressa l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali (*salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000*).

Il contratto si risolve anche in caso di infrazioni di particolare gravità, al verificarsi delle quali la committente potrà procedere alla risoluzione, anche senza la preventiva applicazione delle penali stabilite.

Sono, in ogni caso, considerate «gravi» (*a titolo meramente esemplificativo*):

- le violazioni all'obbligo di riservatezza;
- il colpevole e reiterato ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

Art. 14- Recesso della Committente

La committente può, in ogni caso, recedere dal contratto secondo prescrizioni e modalità di cui all'art.



Art. 15- Verbale di avvio dell'esecuzione

Il presente atto vale anche quale verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Art. 16- Controversie e Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere con l'affidataria in ordine all'esatta esecuzione delle prestazioni di cui al contratto, si applicano gli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di mancato accordo bonario, competente a decidere sulle controversie sarà il foro di Salerno.

Art. 17- Modifiche e/o varianti contrattuali

Non sono consentite modifiche e/o varianti al presente contratto, se non nei limiti e modi previsti dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016.

Eventuali modifiche ai contenuti del presente contratto vanno comunque formalizzate per iscritto, sotto pena di nullità.

Art. 18- Obbligo di rispettare il Modello 231, il Codice Etico e il Sistema Disciplinare. Manleva

L'Affidataria è a conoscenza che la EcoAmbiente Salerno SpA in liquidazione ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

L'Affidataria aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

L'Affidataria manleva fin d'ora la EcoAmbiente Salerno SpA in liquidazione per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti.

Art. 19- Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), nonché ancora le disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (D.Lgs. 06.09.2011, n. 159), nonché infine ogni altra disposizione normativa avente specifica attinenza con l'affidamento in oggetto.

Art. 20- Protezione dati



L'Affidataria si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per l'Affidataria il trattamento di dati personali per conto di EcoAmbiente Salerno SpA in liquidazione, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il presente contratto designa l'Affidataria quale responsabile del trattamento e quest'ultimo:

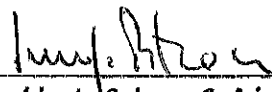
- a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) si impegna ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- i) è responsabile per quanto di propria competenza per l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto che il responsabile si impegna sin d'ora a sottoscrivere e che definirà l'oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.



In ogni caso, nell'esecuzione del presente contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto del trattamento in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del contratto con EcoAmbiente Salerno SpA in liquidazione.

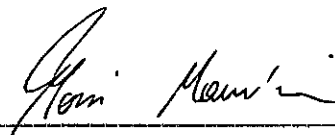
COMECO AMBIENTE Srl
Il Legale Rapp.nte p.t.
sig. Maurizio ROSSI

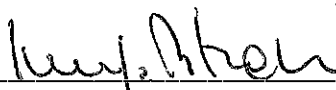

EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione
Il Legale Rapp.nte p.t.
Dr. Vincenzo Petrosino

*** **

Al sensi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che, prima di procedere all'apposizione delle proprie sottoscrizioni, hanno dato lettura integrale del presente contratto, ritenendo, all'esito, di aver ben compreso il loro significato e le loro conseguenze giuridiche e pratiche e di volerle approvare così come sopra riportate.

Salerno, li 11/03/2020


COMECO AMBIENTE Srl
Il Legale Rapp.nte p.t.
sig. Maurizio ROSSI


EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione
Il Legale Rapp.nte p.t.
Dr. Vincenzo Petrosino



Richiesta di Approvvigionamento

Rev. 02

Mod A3

COMMESSA

TMB ☒ Discarica ☐

Uffici ☐ Altro ☐

2019

Richiesta presentata da:

Angelo Garofalo

PROTOCOLLO N°

10

del: 27/01/2020

Comm. Int. N°

Motivo della richiesta

Attività di deodorizzazione straordinaria durante le fasi di caricamento e movimentazione all'interno dell'impianto

Fornitore consigliato:

ragione:

Carattere della richiesta

Ordinario	☐	Strord.	☐	Presidio ambient.	☒
Urgente	☒	Direz.	☐	Sicurezza	☐
Reintegr.	☐	Strateg.	☐	☐	☐

Sezione da compilare a cura del richiedente

Pos.	Descrizione del prodotto / servizio	Quantità	Data consegna
1	Noleggio cannone nebulizzatore. La durata del noleggio dovrà essere di 12 mesi	1	febbraio 2020
2	Fornitura annuale di liquido deodorizzante per cannone nebulizzatore	3000 lt	febbraio 2020
3			
4			
5			
6			

Note Allegati

Andrebbe valutata la possibilità di ottenere il cannone nebulizzatore come comodato gratuito per la fornitura di liquido deodorizzante.

Firma Richiedente: 

Verif. Resp. Area

data

solo per manutenzione e ricambi

Eventuali considerazioni

SI ☐ NO ☐

Firma RMAG

data

solo per TMB

Motivazioni e/o modifiche

SI ☒ NO ☐

Firma C

data

Firma RA

data

Motivazioni e/o modifiche

Approvazione DA SI ☐ NO ☐

Firma DA

data

28/01/20